

COMUNE DI CERANO

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE EX ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977.

RELAZIONE FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2023.

Il sottoscritto Arch. Giampietro Depaoli, in qualità di Organo Tecnico del Comune di Cerano (OTC), istituito ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 13/2023, con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 12/09/2024, al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente per la VAS rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.,

PREMESSO CHE

i principali compiti dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS sono:

- verificare la completezza della documentazione ambientale predisposta;
- individuare i soggetti con competenza in materia ambientale che è necessario coinvolgere nelle consultazioni per l'espletamento della fase di Verifica di Assoggettabilità;
- svolgere gli approfondimenti istruttori;
- analizzare le osservazioni e i contributi eventualmente pervenuti;
- predisporre motivata Relazione, a seguito dell'acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati, finalizzata alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

PREMESSO ALTRESI' CHE

Il Comune di Cerano é dotato di P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., la cui Variante generale è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2022 e divenuta efficace con pubblicazione sul B.U.R. n. 11 del 17/03/2022.

Tale Strumento Urbanistico Generale è stato sottoposto a procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e risulta adeguato ai disposti sia del Piano Paesaggistico Regionale che del Piano Territoriale Provinciale.

Successivamente all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C., non sono state apportate modifiche allo Strumento Urbanistico Generale vigente.

L'Amministrazione Comunale di Cerano, a seguito di richiesta pervenuta da parte di un operatore del settore della grande distribuzione alimentare, di insediamento di una struttura di vendita mediante il riutilizzo di un fabbricato esistente sito in via Crosa, con destinazione urbanistica "*Area del Tessuto Insediativo Residenziale (R)*", ha attivato la procedura per la redazione della Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., dando atto che:

- A. le N.T.A. vigenti, grazie alla specifica previsione di mix funzionale, consentono l'insediamento di tipo commerciale anche in area residenziale, pertanto senza necessità di modificare l'apparato normativo del Piano;
- B. al fine di adempiere a quanto previsto dai Criteri Commerciali di cui alla D.C.R. n. 563-13414/99, artt. 14 e 17 e come specificato nel Piano Commerciale del Comune di Cerano di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/11/2020, risulta necessario individuare un nuovo ambito di tipo residenziale a confine con l'area su cui insiste il fabbricato (ex capannone agricolo);
- C. l'area di cui si propone la modifica di destinazione urbanistica è attualmente a destinazione agricola (art. 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. e più precisamente "*Ambito agrario di salvaguardia e raccordo E2*", art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C.);
- D. al fine di riequilibrare la capacità insediativa del P.R.G.C. e la riduzione di superficie agricola, viene contestualmente riconvertita una porzione di area ad uso residenziale di completamento (art. 19 delle N.T.A. – Comparto R5) in area agricola (art. 26 delle N.T.A. del P.R.G.C.).

DATO ATTO CHE

il comma 8 dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. dispone che *“fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”*. Il citato comma 9 recita *“sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”*.

Dato atto che la Variante Parziale in oggetto non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla fase di verifica di assoggettamento così come normata al comma 11 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Tale comma stabilisce che la procedura di VAS, ove prevista, è svolta dal Comune o dall'Ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, *in modo integrato con la procedura di approvazione*, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

In virtù della Deliberazione della Giunta Regionale del 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”*, con particolare riferimento all'Allegato I, ci si atterrà a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3 bis dello stesso testo normativo, che recita *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo”*.

CONSIDERATO CHE

l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio n. 19 del 29/07/2024 ha adottato la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente ex articolo 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. con contestuale revoca della propria precedente deliberazione n. 1 del 04/04/2024, dando avvio al

procedimento per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) adottando lo schema procedurale “in maniera contestuale” di cui al punto j.1 dell’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, che prevede l’integrazione della fase di verifica di assoggettabilità con quella della pubblicazione a fini urbanistici.

Gli elaborati della Variante Parziale n. 1 adottati con la suddetta deliberazione comprendono pertanto il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a firma dell’Urbanista dott. Federico Tenconi.

L’adozione della Variante Parziale n. 1 con il relativo avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS è stata pubblicata sul sito informatico ed all’Albo Pretorio “on line” del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 07/08/2024, al fine di permettere a chiunque di formulare le proprie osservazioni e proposte, nell’interesse pubblico, anche in merito agli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica.

Entro i termini stabiliti è pervenuta un’osservazione da parte del tecnico estensore dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di Cerano, **che non risulta riferita agli aspetti inerenti le ricadute ambientali prodotte dalla Variante, ma riguarda esclusivamente tematiche urbanistiche di merito procedurale e di legittimità, e della quale pertanto non si terrà conto nella presente relazione, ma che sarà oggetto di controdeduzione da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione.**

Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica la documentazione adottata è stata trasmessa, in data 06/08/2024 – prot. 7807, agli Enti con competenza in materia ambientale per i propri pareri e contributi, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., e più precisamente:

- Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est,
- Provincia di Novara, Settore Ambiente - Ufficio Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale,
- A.S.L. Novara – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Descrizione sommaria della Variante Parziale n. 1, ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i

Oggetto della Variante di cui trattasi sono 2 modifiche puntuali, individuate con le sigle A1 e A2, riferite esclusivamente alle destinazioni d’uso residenziale ed agricola alle N.T.A. – artt. 19 e 26,

finalizzate a consentire l'insediamento di una media struttura di vendita attraverso il riutilizzo di un fabbricato esistente, ed in particolare:

A1. modifica della destinazione d'uso di un'area funzionale e limitrofa all'ambito dismesso, di circa 1.500 mq., da *"Ambito agrario di salvaguardia e raccordo E2"* a *"Tessuto Insediativo Residenziale R"* con indice di edificabilità pari a 0,25 mq/mq;

A2. modifica della destinazione d'uso di un'area di circa 940 mq. ricompresa in un comparto di completamento residenziale R5, con indice di edificabilità pari a 0,40 mq/mq, ad *"Ambito agrario di salvaguardia e raccordo E2"*, modifica finalizzata a riequilibrare i parametri urbanistici ed ambientali derivanti dalla modifica di cui al precedente punto A1.

Le variazioni sopra elencate necessitano esclusivamente di modifiche alla tavola di P.R.G.C. P3 – foglio 1 alla scala 1:2000, in conseguenza del previsto mutamento della destinazione d'uso, non modificando la normativa tecnica di attuazione del Piano.

La Variante é motivata da un concreto interesse pubblico, in quanto consente di attuare gli indirizzi dell'Amministrazione in tema di offerta di servizi attualmente mancanti sul territorio, nello specifico un'attività terziario-commerciale riferita alla grande distribuzione alimentare, favorendo il processo di riuso di aree ed immobili interclusi nel tessuto urbano.

Per quanto concerne la capacità insediativa teorica del Piano, essa non subisce variazioni, evidenziando un saldo pari a 0, in quanto rispetto all'oggetto A1 si ipotizza un incremento di mq. 375 di Superficie Lorda edificabile pari a +6 abitanti, a fronte di una diminuzione, per quanto concerne l'oggetto A2, di mq. 376 di Superficie Lorda edificabile, corrispondente a -6 abitanti.

In merito alla dotazione degli standard urbanistici, si registra una minima riduzione della superficie per attrezzature pubbliche pari a mq. 150, relativa alla modifica di cui all'oggetto A2, che incide in maniera irrisoria rispetto alla dotazione globale di aree per servizi e attrezzature pubbliche (pari a mq. 209.900).

Relativamente al consumo di suolo, si specifica che la Variante, rispetto al limite del 3% imposto dall'art. 31 del Piano Territoriale Regionale, determina una variazione irrisoria sul totale del CSU del Monitoraggio 2015, tuttavia essendo riconosciuta la perdita di suolo agricolo (seppure marginale, intercluso e non di pregio ambientale) dovuta alla previsione di cui all'oggetto A1, si propone un intervento di compensazione ambientale da valutare e da porre a carico del soggetto attuatore tramite atto di impegno contestuale al titolo abilitativo.

In merito ai disposti dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la deliberazione di adozione dà atto che vengono rispettate tutte le condizioni di cui al comma 5.

Valutazione del Documento Tecnico Preliminare di assoggettabilità alla Procedura VAS redatta da Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est

Con comunicazione del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, pervenuta al Comune in data 05/09/2024 prot. 8579, l'Arpa Piemonte ha espresso le proprie "Osservazioni al Rapporto Preliminare" relativamente alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante Parziale n. 1 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Il contributo evidenzia come, poiché lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Cerano è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, il Documento Tecnico Preliminare avrebbe potuto opportunamente completare il quadro conoscitivo di riferimento anche dando riscontro alle valutazioni illustrate nella documentazione di VAS della Variante Generale e riportando gli esiti del Piano di Monitoraggio, che ha lo scopo di controllare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Piano, l'evoluzione degli impatti ambientali determinati dalle trasformazioni urbanistiche nonché lo stato di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione.

Vengono inoltre valutate alcune criticità connesse alla realizzazione degli interventi previsti dalla Variante in riferimento alle componenti ambientali:

In merito alla componente **acqua** si evidenzia che, nonostante il Documento Tecnico Preliminare escluda effetti rilevanti prodotti dalla Variante, rimandando a quanto previsto dall'art. 34 – "*Invarianza Idraulica*" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., le possibilità edificatorie consentite sull'area di cui all'oggetto di Variante A1 e i valori di soggiacenza e di escursione della falda avrebbero richiesto qualche considerazione in merito alla fattibilità dei sistemi previsti per la gestione delle acque meteoriche.

Per quanto concerne la componente suolo si puntualizza come la Variante avrebbe dovuto fornire maggiori dettagli al fine di verificare l'efficacia dei due interventi di compensazione ambientali ipotizzati. In particolare si esprimono perplessità sulla generica proposta di pulizia/manutenzione dell'alveo o del sistema spondale del tratto urbano della Roggia Cerana, che, per risultare efficace ai fini dell'incremento delle funzioni ecologiche, richiederebbe interventi a carattere naturalistico garantiti nel tempo.

In conclusione, valutati i contenuti della documentazione proposta, ARPA, pur non esprimendosi in modo esplicito circa l'esclusione dalle procedure di VAS, ritiene che l'attuazione della Variante Parziale n. 1 non determini effetti significativi sull'ambiente, a

condizione che siano tenute in considerazione le indicazioni espresse nel proprio parere, soprattutto in merito alla contestuale realizzazione di idonee misure di compensazione ecologica.

Valutazione della verifica di assoggettabilità a VAS espressa dalla Provincia di Novara, Settore Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale

La Provincia di Novara ha espresso il proprio parere di competenza ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. con Decreto del Presidente n. 112 del 03/09/2024, pervenuto al Comune in data 05/09/2024 prot. 8594.

Rispetto alla classificazione della Variante come "parziale", ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, comma 5 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., correttamente richiamate nella deliberazione di adozione, con la richiesta che nella delibera di approvazione venga prodotto il prospetto di cui all'art. 17, comma 6, della L.R. 56/1977 e s.m.i. dal quale emerga la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C., nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle Varianti Parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, oppure che venga dato atto delle motivazioni della mancanza di tale prospetto.

In relazione alla compatibilità della Variante con il P.T.P. e con i progetti sovracomunali approvati, ritiene che le modifiche proposte possano considerarsi compatibili con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-28587 del 5 ottobre 2004, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 28 ottobre 2004 e con i progetti sovracomunali approvati.

Nel merito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, la Provincia, per quanto riguarda gli aspetti strettamente ambientali, si avvale del contributo tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d), della D.G.R. 25 – 2977 del 29 febbraio 2016: si rimanda pertanto al parere di Arpa, che viene richiamato e condiviso integralmente nei contenuti e nelle prescrizioni formulate.

Valutazione di Assoggettabilità a VAS della Variante Parziale in esame da parte di A.S.L. NO

Dall'esame della documentazione trasmessa, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara esprime, con nota pervenuta al Comune in data 05/09/2024 prot. 8592, **parere di esclusione dalla procedura**

VAS, formulando alcune prescrizioni sulla realizzazione degli edifici e la progettazione del verde:

- La progettazione degli edifici dovrà garantire condizioni di salute e benessere degli occupanti, con la previsione di tutte le strategie necessarie al fine di eliminare le problematiche connesse con la qualità dell'aria *indoor* degli ambienti, e il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal tipo di attività.
- La progettazione del verde, in generale, dovrà fare riferimento all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 135/A1601C/2024 del 11/03/2024 *"Disposizioni di attuazione della D.G.R. 24-4638 del 6 febbraio 2017. Approvazione degli aggiornamenti e delle integrazioni ai documenti tecnici approvati con D.G.R. 34-4672 del 18 febbraio 2022, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte"*, al fine di prevedere delle soluzioni di infrastrutture verdi che riducano il consumo delle risorse e l'emissione di CO2.

TUTTO CIO' PREMESSO

vista la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;

vista la Legge Regionale 13/2023 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40"*;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)"* e s.m.i.;

visti gli atti ed i pareri specificati in premessa;

valutate le analisi contenute nel Documento Tecnico Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 1 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

considerato l'esito delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale che hanno prodotto le osservazioni sopra richiamate;

condivise le considerazioni e le richieste contenute nel contributo di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, con le quali si concorda circa la necessità di valutare gli esiti del monitoraggio in relazione agli interventi pregressi, in particolare in merito al consumo di suolo e alle misure di compensazione adottate, anche in rapporto alle indicazioni contenute nel parere motivato dell'Autorità Competente a conclusione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al P.R.G.C.;

ritenute prioritarie le indicazioni proposte attraverso il parere di ARPA Piemonte circa la particolare attenzione da riservare, qualora le operazioni di riutilizzo dei fabbricati esistenti dovessero prevedere un incremento delle superfici impermeabilizzate, alla gestione delle acque meteoriche, da attuare secondo i principi di invarianza idraulica e di tutela della risorsa idrica;

preso atto che dovranno essere prescritte, all'atto del rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi, tutte le disposizioni inerenti accorgimenti progettuali e costruttivi volti a garantire oltre la massima efficienza energetica degli edifici in progetto, la mitigazione delle emissioni ed il generale risanamento della qualità dell'aria, nonché quelle relative alle nuove aree destinate a verde pubblico o di mitigazione, attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici e una pianificazione delle essenze da utilizzare volta al contrasto del diffondersi delle allergie da polline;

preso atto altresì che la Variante Parziale n. 1, comporta un minimo incremento di consumo di suolo rispetto alle previsioni del P.R.G.C. vigente, da considerarsi irrilevante anche alla luce delle nuove disposizioni di cui all'art. 35 della Legge Regionale 7/2022 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia", si ritiene comunque necessario, in merito alle proposte di azioni di compensazione ambientale, che venga data priorità all'intervento relativo al rimboschimento dell'area di proprietà comunale sita all'interno del Parco del Ticino, da attuare e monitorare con modalità da regolamentare

contestualmente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, anche attraverso la sottoscrizione di specifici atti unilaterali di impegno;

considerato che l'analisi delle potenziali modificazioni e delle ricadute negative generate dalla prevista attuazione degli interventi proposti porta a concludere che non emergano particolari criticità che possano portare ad effetti significativi sull'ambiente, in quanto la Variante:

- riguarda ambiti già interessati da previsioni urbanistiche previgenti o aree contigue agli stessi e dotate delle necessarie opere di urbanizzazione;
- non interferisce in alcun modo con aree protette o soggette a vincolo ambientale o paesaggistico;
- presenta un quadro di sostanziale coerenza con gli aspetti ambientali e paesaggistici presenti nei documenti di pianificazione sovralocale ed effetti limitati sul contesto ambientale senza alterarne gli equilibri in maniera sostanziale;

considerato altresì che non sono pervenuti pareri od osservazioni che richiamano espressamente la necessità di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica – VAS il procedimento di Variante;

SI RITIENE

in virtù delle considerazioni espresse in narrativa, esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri degli Enti competenti (Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, Provincia di Novara, Settore Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale, A.S.L. Novara, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, di escludere la Variante Parziale n. 1 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del “Documento Tecnico Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.”, nonché alle seguenti prescrizioni:

- Eventuale integrazione del Documento Tecnico Preliminare della Verifica di Assoggettabilità alla VAS (capitolo n. 3 - Quadro normativo di riferimento

ambientale e memorandum procedurale) con gli esiti del monitoraggio in relazione agli interventi pregressi già attuati, in particolare in merito al consumo di suolo e alle misure di compensazione adottate, anche in rapporto alle indicazioni contenute nel parere motivato dell'Autorità Competente a conclusione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al P.R.G.C.;

- **previsione e verifica, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, degli accorgimenti progettuali e costruttivi volti a garantire la massima efficienza energetica degli edifici in progetto, la mitigazione delle emissioni, il generale risanamento della qualità dell'aria e la corretta gestione delle acque meteoriche, sia in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006, che dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 179-18293/2021, richiamando altresì il rispetto di quanto già previsto in tal senso nelle Norme Tecniche di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente, anche per quanto concerne la realizzazione delle aree a verde pubblico o di mitigazione, le aree di parcheggio e, in generale le necessarie opere di urbanizzazione.**
- **Regolamentazione, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, delle modalità e tempi di realizzazione e di eventuale manutenzione e monitoraggio delle azioni di compensazione ambientale, attraverso il ricorso all'istituto del Permesso di Costruire Convenzionato o alla sottoscrizione di specifici atti unilaterali di impegno, dando priorità all'intervento di miglioramento boschivo del lotto di proprietà comunale compreso nel Parco Naturale della Valle del Ticino.**

Caltignaga, 13/11/2024

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
(Arch. Giampietro Angelo DEPAOLI)
Responsabile Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici
dell'Unione Novarese 2000)